

**Avv. Giuseppe Minissale**  
via Dogali 1/A is. 222  
98122 Messina  
tel./fax 090711758  
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con contestuale istanza ex art. 151 cpc**

per i sigg.ri:

- 1) **Concetta Bilancio**, nata a Napoli il 04.06.1977, residente in Corso Garibaldi n. 113 - Grumo Nevano (NA), C.F.: BLNCCT77H44F839D;
- 2) **Marianna Bini**, nata a Caserta (CE) il 15.04.1972, residente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 22 Frattaminore (NA) C.F.: BNIMNN72D55B963A;
- 3) **Santina Marika Carrino**, nata a Napoli il 31.07.1976, residente in Via G. Rodari n. 15 - Sant'arpino(CE), C.F.:CRRSTN76L71F839B;
- 4) **Antonietta Castiello**, nata a Napoli l'01.02.1979, residente in S.S. Sannittica n. 31 Casoria (NA), C.F.:CSTNNT79B41F839L;
- 5) **Domenico Ciaraffa**, nato a Orta di Atella (CE) il 04.11.1959, con domicilio in Via Mazzini n. 25 Frattaminore (NA), C.F.:CRFDNC59S04G130J;
- 6) **Loredana Iavazzo**, nata ad Aversa (CE) il 26.08.1975, residente in Viale della Libertà - Lusciano (CE) C.F.: VZZLDN75M66A512N;
- 7) **Manuela Lampitella**, nata a Napoli il 21.01.1977, residente in Viale Olimpico n. 100 Aversa (CE), C.F.:LMPMNL77A61F839L;

- 8) **Renata Landolfo**, nata a Napoli il 06.11.1965, residente in Via Vergara n. 59 Frattamaggiore (NA), C.F.:LND RNT65S46F839X
- 9) **Rocco Lupoli**, nato a Napoli il 25.08.1973, residente in Via Torino n. 8 Frattamaggiore(NA), C.F.: LPLRCC73M25F839S;
- 10) **Pasquale Piccolo**, nato a Caserta il 27.11.1977, residente in Via Leoncavallo n. 14 Marcianise(CE), C.F.:PCCPQL77S27B963C;
- 11) **Giovanna Di Palma**, nata a Pompei (Na) il 20.02.1964, ivi residente, Via Messigno n. 22, C.F.: DPLGNN64B60G813U;
- 12) **Anna Maria D'Ambra**, nata a Capua (CE), il 31.10.1972, residente in Via G. Limone n. 23 Sant'Arpino(CE), C.F.: DMBNMR72R71B715D;
- 13) **Mariateresa Colace**, nata a Roma il 17.12.1973, residente in Via Di Gentile n. 25 S. Nicola L/S (CE), C.F.:CLCMTR73T57H501K;
- 14) **Rossella Letizia Apicella**, nata a Torino il 02.05.1974, residente in Via IV Novembre n. 106 Trentola Ducenta (CE), C.F.:PCLRSL74E42L219W;
- 15) **Maria Canciello**, nata a Frattamaggiore (Na) il 09.11.1967, residente in Via Enrico Toti n. 25 Frattamaggiore (NA) C.F.: CNCMRA67S49D789V;
- 16) **Giuseppina Mottola**, nata a Frignano (NA) il 12.05.1969 e residente in Via Leonardo Da Vinci n. 21 San Marcellino (CE), C.F.: MTTGPP69E52D799M;
- 17) **Teresa Santoro**, nata ad Aversa il 02.03.1971 e residente in Via Di Vittorio n. 4 Lusciano (CE), C.F.:SNTTRS71C42A512F;

18) **Margherita Strazzullo**, nata a Napoli il 07.01.1981, residente in Via R. Scotellaro n. 5, Giugliano (NA), C.F.: STRMGH81A47F839H;

19) **Maria Meles**, nata a Sant'Antimo il 14.01.1971, ivi residente in Via Adige n. 52, C.F.:MLSMRA71A54I293T;

20) **Giulia Chirico**, nata a Napoli il 04.09.1976, residente in Viale Torre Magna 29/A – Giugliano C.F.:CHRG LI76P44F839V, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Messina, via Dogali n. 1/A, [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it), identificati a mezzo degli allegati documenti di identità, giuste procure in calce al presente atto;

**contro**

– **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

– **Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sedente in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55;

– **Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sedente in Via Ponte della Maddalena n. 55, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz n. 11, [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno

scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

### **Premessa**

#### **1. CONCETTA BILANCIO**

La ricorrente, è stata assunta l'11.12.2015 (**doc. 1a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; la stessa è stata impiegata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 1b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge; secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 1c** con allegati) indicando 100 ambiti e 37 province; con successiva comunicazione (**doc. 1d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 32 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento; la sig.ra Bilancio, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse

errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (Na) dal 2008 al 2013 per un totale di 15 punti aggiuntivi (**doc. 1e**) e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di reclamo-conciliazione (**doc. 1f**);

con comunicazione del 31.08.2016, h 17.55 (**doc. 1g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0013 regione Emilia Romagna presso la provincia di Parma (fra le ultime preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 1h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, la Bilancio ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 1i**).

## **2. MARIANNA BINI**

La ricorrente, è stata assunta l'11.12.2015 (**doc. 2a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; la stessa è stata impiegata per l'anno scolastico 2015/2016 presso

l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 2b** con allegati) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 2c**) indicando 100 ambiti e 100 province;

con successiva comunicazione (**doc. 2d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 28 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Bini, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco di Frattamaggiore (NA) negli anni scolastici dal 2008 al 2014 (**doc. 2e**) per un totale di 18 punti aggiuntivi, e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di reclamo-conciliazione (**doc. 2f**);

con comunicazione del 31.08.2016, h 18.05 (**doc. 2g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0021 regione Lombardia presso la provincia di Milano (ottantottesima fra le preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 2h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, la Bini ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 legge 104/92 (**doc. 2i**).

### **3. SANTINA MARIKA CARRINO**

La ricorrente, è stata assunta il 18.01.2016 (**doc. 3a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A060 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente, differendo la relativa presa di servizio;

la stessa è stata impiegata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 3b**) di presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 3c con allegati**) indicando 100 ambiti e 100 province;

con successiva comunicazione (**doc. 3d**), il Ministero resistente ha calcolato il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 28 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Carrino, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso gli istituti paritari per 6 anni (**doc. 3e**) per un totale di 18 punti ulteriori e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta

agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 3f**);

con comunicazione del 31.08.2016 (**doc. 3g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0001 regione Veneto presso la provincia di Verona (centoquarantottesima preferenza espressa);

in data 09.09.2016 (**doc. 3h**), ha accettato con riserva la sede assegnata, condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

#### **4. ANTONIETTA CASTIELLO**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 4a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015, quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;

alla stessa è stata assegnata sede provvisoria, dove ha assunto servizio l'01.07.2016, presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 4b**) presso il quale non ha svolto l'anno di prova in quanto in congedo per maternità;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 4c** e relativi allegati) indicando 100 ambiti e 100 province;

con successiva comunicazione (**doc. 4d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 41 punti, oltre 6 per il comune di



ricongiungimento;

la sig.ra Castiello, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto teneva conto solo parzialmente di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco per 5 anni dal 2008 al 2013 (**doc. 4e**) per un punteggio aggiuntivo di 15 punti e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 4f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.40 (**doc. 4g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0020 regione Toscana presso la provincia di Pistoia (sessantacinquesima fra le ultime preferenze espresse);

in data 08.09.2016 (**doc. 4h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

## **5. DOMENICO CIARAFFA**

Il ricorrente, è stato assunto il 04.12.2015 (**doc. 5a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; allo stesso è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli dove ha superato l'anno di

prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 5b** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 1 provincia;

con successiva comunicazione (**doc. 5c**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli al ricorrente pari a 40 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento ed ulteriori 6 per il comune di assistenza al figlio;

il sig. Ciaraffa, resosi conto che il punteggio attribuitogli fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente presso l'istituto paritario Don Bosco per 7 anni, dal 2006 al 2013 (**doc. 5d**) per un totale di 21 punti aggiuntivi e resosi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolto agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 5e**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 16.18 (**doc. 5f**) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0010 regione Marche presso la provincia di Pesaro e Urbino (cinquantaseiesima preferenza espressa);

in data 07.09.2016 (**doc. 5g-5h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, il Ciaraffa ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex l. 104/92 in ragione delle proprie esigenze di famiglia (**doc. 5i**).

#### **6. LOREDANA IAVAZZO**

La ricorrente è stata assunta il 10.12.2015 (**doc. 6a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 6b**) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 6c** e relativi allegati) indicando 44 ambiti e 67 province;

con successiva comunicazione (**doc. 6d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 18 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Iavazzo, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente presso il centro scolastico Mater Domini per l'anno scolastico 2008-2009, nonché presso l'istituto paritario Giuseppe Moscati per l'anno scolastico 2009-2010 e dal 2011 al 2014 (**docc. 6e-6f**), per

un totale di 15 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 6g**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.20 (**doc. 6h**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Lombardia presso la provincia di Milano (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 08.09.2016 (**doc. 6i**), ha accettato con riserva la sede assegnata, condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

## **7. MANUELA LAMPITELLA**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 7a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 7b**) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 7c** più allegati) indicando 100 ambiti e 100 province;

con successiva comunicazione (**doc. 7d**), il Ministero resistente

comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 16 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Lampitella, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario ITC "Giovanni Paolo II", da 2008 al 2014 (**doc. 7e**), per un totale di 18 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 7f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.20 (**doc. 7g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Lombardia presso la provincia di Milano (novantaseiesima fra le preferenze espresse);

in data 05.09.2016 (**doc. 7h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

#### **8. RENATA LANDOLFO**

La ricorrente è stata assunta l'11.12.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;

alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 8a**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 8b** oltre allegati) indicando 98 ambiti e 99 province;

con successiva comunicazione (**doc. 8c**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 31 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Landolfo, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco dal 2005 al 2014 (**doc. 8d**) per un totale di 27 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 8e**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.01 (**doc. 8f**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0007 regione Liguria presso la provincia di Imperia (fra le ultime preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 8g**), ha accettato con riserva la sede

assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, la Landolfo ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 8h**).

#### **9. ROCCO LUPOLI**

Il ricorrente è stata assunto il 17.12.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;

allo stesso è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 9a**) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, il ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 9b** oltre allegati) indicando 42 ambiti e 47 province;

con successiva comunicazione (**doc. 9c**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 15 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

il Lupoli, resosi conto che il punteggio attribuito fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso gli istituti paritari Leonardo Da Vinci (33 giorni) e Don

Bosco (**doc. 9d**) negli anni scolastici dal 2007 al 2014 per un totale di 21 punti aggiuntivi e considerato che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**docc. 9e-9f-9g**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 3.54 (**doc. 9h**) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0013 regione Lombardia presso la provincia di Cremona (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 07.09.2016 (**doc. 9i**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che il Lupoli ha allegato alla domanda di mobilità financo la **DICHIARAZIONE** di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 9l**).

#### **10. PASQUALE PICCOLO**

Il ricorrente è stata assunto il 15.12.2015 (**doc. 10a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A047 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; allo stesso è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge (**doc. 10b**);



secondo la tempistica indicata, il ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 10c** più allegati) indicando 13 ambiti e 2 province;

con successiva comunicazione (**doc. 10d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 3 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

il sig. Piccolo, resosi conto che il punteggio attribuito fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario San Sossio (**doc. 10e**) per 7 anni dal 2007 al 2014 per un totale di 21 punti aggiuntivi e che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 10f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 15.46 (**doc. 10g**) al ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0009 regione Lombardia presso la provincia di Brescia (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 03.09.2016 (**docc. 10h-10i-10l**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, il Piccolo risultava iscritto all'elenco

provinciale dei disabili disoccupati fino al 01.07.2015 (**doc. 10m**).

## **11. GIOVANNA DI PALMA**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 11a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli, dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 11b** oltre allegati) indicando 28 ambiti e 3 province;

con successiva comunicazione (**doc. 11c**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 44 più 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Di Palma, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco dal 2006 al 2013 per un totale di 21 punti aggiuntivi (**doc. 11d**) e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 11e**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.08 (**doc. 11f**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0007 regione Toscana presso la provincia di Firenze (fra le ultime preferenze espresse);

in data 07.09.2016 (**doc. 11g**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

A ciò si aggiunga che, la Di Palma ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 11h**).

## **12. ANNAMARIA D'AMBRA**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 12a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 12b**) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 12c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 100 province;

con successiva comunicazione (**doc. 12d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 18 punti, oltre 6 per il comune di

ricongiungimento;

la sig.ra D'Ambra, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'Istituto paritario Don Bosco di Sant'Antimo (**doc. 12e**) per 7 anni, dal 2006 al 2013, per un totale di 21 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 12f**);

con comunicazione del 13.08.2016 h 3.58 (**doc. 12g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Lombardia presso la provincia di Milano (centododicesima fra le preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 12h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, la D'Ambra ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 12i**).

### **13. MARIATERESA COLACE**

La ricorrente è stata assunta il 14.12.2015 (**doc. 13a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A049 posto di sostegno) con

contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;

alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 13b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 13c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 99 province;

con successiva comunicazione (**doc. 13d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 28 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Colace, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso gli istituti paritari Vanvitelli, Papi e I.S.E.F. liceo del Mare, (**doc. 13e**) per 5 anni dal 2006 al 2011, per un totale di 15 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 13f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.01 (**doc. 13g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0020 regione Lombardia presso la provincia di Mantova (centocinquantatreesima preferenza espressa);

in data 05.09.2016 (**doc. 13h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

#### **14. ROSSELLA LETIZIA APICELLA**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 14a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 14b** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 34 province;

con successiva comunicazione (**doc. 14c**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 22 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Apicella, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Giovanni Paolo II (**doc. 14d**) per 4 anni dal 2009 al 2013, per un totale di 12 punti aggiuntivi;

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.20 (**doc. 14e**) alla

ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Lombardia presso la provincia di Milano (centotrentatreesima fra le preferenze espresse);  
in data 08.09.2016 (**doc. 14f**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

#### **15. MARIA CANCELLO**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 15a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;  
alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 15b**) dove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 15c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 97 province;

con successiva comunicazione (**doc. 15d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 30 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Canciello, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente,

presso l'istituto paritario Spadolini (**doc. 15e**) per 7 anni, dal 2006 al 2013, per un totale di 21 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti (**doc. 15f**) che istanza di conciliazione (**doc. 15g**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 17.53 (**doc. 15h**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0002 regione Liguria presso la provincia di Genova (fra le ultime preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 15i**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

#### **16. GIUSEPPINA MOTTOLA**

La ricorrente è stata assunta il 09.12.2015 (**doc. 16a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 16b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 16c più allegati**) indicando 100 ambiti e 49 province;



con successiva comunicazione (**doc. 16d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 16 punti;

la sig.ra Mottola, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco (**doc. 16e**) per 7 anni dal 2006 al 2013, per un totale di 21 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 16f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 18.21 (**doc. 16g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 regione Lombardia presso la provincia di Milano (nemmeno presente fra le preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 16h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso;

A ciò si aggiunga che, la Mottola ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 16i**).

## **17. TERESA SANTORO**

La ricorrente è stata assunta il 04.12.2015 (**doc. 17a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A019 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 17b**) di presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge; secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 17c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 100 province; con successiva comunicazione (**doc. 17d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 28 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento; la sig.ra Santoro, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso il centro scolastico campano paritario Mater Dei di Aversa (Ce) (**doc. 17e**) per 14 anni dal 2000 al 2014, per un totale di 42 punti aggiuntivi e resasi conto che ad altri colleghi nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 17f**); con comunicazione del 31.08.2016 h 18.05 (**doc. 17g**) alla

ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0021 regione Lombardia presso la provincia di Milano (centocinquantaquattresima preferenza espressa);

Ad oggi la ricorrente non ha assunto servizio in quanto assente per malattia.

A ciò si aggiunga che, la Santoro ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 17h**).

#### **18. MARGHERITA STRAZZULLO**

La ricorrente è stata assunta il 15.12.2015 (**doc. 18a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A017 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 18b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 18c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 29 province;

con successiva comunicazione (**doc. 18d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 23 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Strazzullo, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse

errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario L. Da Vinci dal 2006 al 2013 per un totale di 21 punti aggiuntivi (**doc. 18e**) e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 18f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 17.57 (**doc. 18g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0004 regione Liguria presso la provincia di Genova (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 09.09.2016 (**doc. 18h-18i**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

## **19. MARIA MELES**

La ricorrente è stata assunta il 10.12.2015 (**doc. 19a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A017 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 19b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge; secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda

di mobilità (**doc. 19c** oltre allegati) indicando 100 ambiti e 1 provincia;

con successiva comunicazione (**doc. 19d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 24 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Meles, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Don Bosco di Sant'Antimo dal 2009 al 2013 per un totale di 12 punti aggiuntivi (**doc. 19e**) e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 19f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 15.13 (**doc. 19g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0005 regione Liguria presso la provincia di Savona (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 01.09.2016 (**doc. 19h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

A ciò si aggiunga che, la Meles ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l.

104/92 (**doc. 19i**).

## **20. GIULIA CHIRICO**

La ricorrente è stata assunta il 15.12.2015 (**doc. 20a**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola secondaria di II Grado (classe A060 posto di sostegno) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente; alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto superiore assegnato dall'USP di Napoli (**doc. 20b**) presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 20c**) indicando 100 ambiti e 98 province;

con successiva comunicazione (**doc. 20d**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 28 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

la sig.ra Chirico, resasi conto che il punteggio attribuitole fosse errato in quanto non teneva conto di tutto il servizio prestato, compiutamente dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario Multicenter School dal 2007 al 2010 per un totale di 9 punti aggiuntivi (**doc. 20e**) e resasi conto che ad altre colleghe nella medesima situazione detto servizio pre ruolo era stato attribuito, si è rivolta agli organi competenti inoltrando, ad oggi senza esito, sia richiesta di accesso agli atti che istanza di conciliazione (**doc. 20f**);

con comunicazione del 31.08.2016 h 15.13 (**doc. 20g**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0004 regione Liguria presso la provincia di Genova (nemmeno indicata fra le preferenze espresse);

in data 09.09.2016 (**doc. 20h**), ha accettato con riserva la sede assegnata condizionando l'accettazione definitiva all'esito dell'odierno ricorso.

A ciò si aggiunga che, la Chirico ha allegato alla domanda di mobilità financo la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92 (**doc. 20i-20l-20m**).

\*\*\* \*\*

con ordinanza n. 241/2016<sup>1</sup> (**doc. 21**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 22**);

nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Napoli il 13.08.2016 (**docc. 23-25**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Napoli (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto ai ricorrente.

Vi è di più in quanto taluni docenti vantano un punteggio inferiore financo al punteggio (errato) attribuito alla deducente.

---

<sup>1</sup> Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tar Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega (**doc. 39**).

Esaminando nel dettaglio il file delle disponibilità residue a seguito della mobilità (tutte le fasi) emergono addirittura, con riferimento ai posti di sostegno, ben 345 cattedre vacanti e disponibili (**doc. 26**) con buona pace di tutti coloro che, in spregio di legge, sono stati trasferiti nelle più disparate zone d'Italia; circostanza suffragata anche dalle disponibilità delle scuole (**docc. 27-29**).

Non v'è dubbio, pertanto, che tutti i ricorrenti abbiano diritto all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio corretto; il tutto previa sospensione, se del caso, dei provvedimenti di assegnazione che li riguardano, come già statuito dalle ordinanze dei Tribunali di Salerno e di Messina (**docc. 30-32**), atteso che comporterebbero uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

### ***Fumus boni iuris***

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti:

#### **1. Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.**

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiama, ancora una volta, l'art. 485 del



T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

### **L'indicazione normativa è palesemente errata!**

Il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate, non menzionerebbe le scuole paritarie.

La ragione è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000<sup>2</sup>, successiva all'entrata in vigore del testo unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione con le dovute quanto necessarie correzioni al punteggio di tutti i ricorrenti.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile (**docc. 33-35**); ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali<sup>3</sup> seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 ed alla recentissima n. 292/16<sup>4</sup> (**doc. 36-39**).

---

<sup>2</sup> **"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".** (Art. 1)

<sup>3</sup> *"In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del*

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, regionale e provinciale, che non hanno nemmeno esitato i formali reclami notificati da tutti i ricorrenti, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva, obbligandoli, loro malgrado, ad andare a svolgere l'attività lavorativa in sedi lontanissime dalla propria residenza.

Una simile lacuna normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero che poteva rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno ai ricorrenti per i quali si chiede sin d'ora il riconoscimento dei danni subiti in virtù di ambito e sede scolastica assegnati illegittimamente sulla base di punteggi errati, la cui quantificazione ci si riserva di individuare nel separato giudizio di merito (cfr. Tribunale di Bari sent. del 09.11.12) (**doc. 40**).

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Codesto Ecc.mo Tribunale, tra l'altro, si è già recentemente pronunciato sul punto accogliendo le istanze del ricorrente con

---

*beneficio*". (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12)

<sup>4</sup> Anche nel merito, i Tribunali di Roma (21.04.2016 e Rimini (sent. 64/2014) hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

ordinanza del 06.09.16 resa nel procedimento n. 17451/2016 RG (**doc. 41**). È fin troppo palese che, attesa l'illegittima condotta del MIUR, i ricorrenti rischiano di subire pesanti e nefaste ripercussioni sulla propria vita e professione.

## **2. Sull'assegnazione della sede.**

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita ai ricorrenti che, laddove fosse stato loro attribuito il conteggio corretto, sarebbero stati assegnati ad altro ambito.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello dei ricorrenti che, pertanto, avrebbero diritto ad occupare un posto nella propria provincia.

L'operato dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, e per esso l'ufficio scolastico provinciale di Napoli, si è spinto talmente oltre la violazione della legge tanto da impedire ai ricorrenti di occupare le 345 cattedre risultate disponibili, anziché essere trasferiti di imperio ed illegittimamente nei vari ambiti d'Italia.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 42**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il Piano Straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una

volta immessi in ruolo, hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno dei ricorrenti.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato).

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato *“fasce”* di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove i candidati non avessero espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe

cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Napoli, ai ricorrenti non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina.

### **3. Violazione di legge.**

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI dell'08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare (sempre e comunque) senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso T.U.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ma vi è di più.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che “**i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici**”; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del Piano Straordinario applicate nel caso di specie.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito del recentissimo arresto della **Corte Costituzionale** che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal Miur in materia di mobilità.

Pertanto, i ricorrenti, tutti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in

ruolo si ritrovano, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate in quanto gli stessi sono stati obbligati a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

Gli errori e le parzialità commessi dagli Uffici periferici del MIUR hanno costretto i docenti ad inoltrare ripetutamente istanze di accesso agli atti e solleciti alle stesse (**doc. 43-52**), tutte inevase, informando altresì la Procura della Repubblica (**doc. 53**).

Basta confrontare i punteggi dei ricorrenti fra loro, ovvero fra questi ed altri colleghi, anch'essi con servizio presso le scuole paritarie, per rendersi conto che situazioni analoghe siano state trattate in modo differente in termini di attribuzione del punteggio atteso che ad alcuni è stato riconosciuto (per intero o parzialmente) il servizio svolto nelle scuole e ad altri no (sic!).

#### **4. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.**

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come i docenti siano stati trasferiti in sedi molto distanti dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato



ampiamente violato minando l'esistenza stessa dei lavoratori e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per un docente di sostegno è imprescindibile, essendo riservato a questi ultimi un gravoso ed onorevole compito di seguire soggetti più deboli.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo ai lavoratori di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a distanze davvero improponibili dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività, ovvero chiedendo loro un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

### ***Periculum in mora***

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Con l'avvio dell'anno scolastico i lavoratori, sulla scorta dell'errata attribuzione del punteggio e conseguente assegnazione della sede,

dovrebbero trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento e contatti.

Nelle more del giudizio ordinario, per ottenere l'esatta determinazione del punteggio in applicazione dei principi fin qui esposti e l'auspicata **assegnazione di una sede differente**, nonché il dovuto **ristoro dei danni**, attesa anche la presenza di cattedre disponibili come certificato dall'USP Napoli nei documenti versati in atti, i ricorrenti rischierebbero di avviare l'anno scolastico, con tutte le attività a questo propedeutiche, per poi vedersi trasferiti altrove in applicazione del nuovo calcolo.

L'organizzazione di una nuova vita, anche sociale, richiede altresì un congruo periodo di tempo per poter reperire una sistemazione, prenotare il viaggio, il tutto prima di conoscere, in tempi altrettanto stringenti, la scuola di destinazione all'interno dell'ambito erroneamente assegnato.

Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto i ricorrenti sarebbero sottoposti ad un doppio stress per l'esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione professionale cui andrebbero incontro i ricorrenti; ciò anche prima dell'udienza di comparizione.

Per i suesposti motivi tutti i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti

### **Domande**

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. In via preliminare, anche *inaudita altera parte*, sospendere i provvedimenti di trasferimento di tutti i ricorrenti nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimi per tutte le ragioni sopra evidenziate.

b. Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, ritenuta l'erroneità dei punteggi attribuiti ai ricorrenti all'esito del Piano di Mobilità Straordinario per la scuola secondaria di II Grado posto Sostegno, ordinare alle amministrazioni resistenti la correzione dei detti punteggi tenendo conto del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.

c. Per l'effetto, attesi i punteggi così corretti, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione delle sedi definitive in uno degli ambiti della provincia di Napoli, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza.

d. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui i punteggi attribuiti dal MIUR dovessero essere ritenuti esatti, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione di tutti i ricorrenti ad uno degli ambiti della provincia di Napoli, attesa la disponibilità di 345 cattedre di sostegno e comunque nella

posizione utilmente occupata secondo punteggio, alla luce della sospensione dell'ordinanza 241/16 disposta dal Tar e l'incostituzionalità dei principi ivi contenuti, nonché l'illegittimità della mobilità così come concepita.

e. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

f. Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

g. Accertare il danno patito dai ricorrenti a seguito dell'erronea attribuzione di punteggio e della conseguente erronea assegnazione di ambito nazionale e sede di servizio da quantificarsi in sede di giudizio di merito, (come da recente e consolidata giurisprudenza).

h. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con riserva, in ogni caso, di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni causati e causandi ai ricorrenti.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero agli indirizzi di posta certificata [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it)

Si allegano in copia tutti i documenti come da indice che si allega al presente ricorso.

Messina/Napoli, 09 settembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Tribunale di Napoli

***Istanza***

*per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc*

I sottoscritti Concetta Bilancio, Marianna Bini, Santina Marika Carrino, Antonietta Castiello, Domenico Ciaraffa, Loredana Iavazzo, Manuela Lampitella, Renata Landolfo, Rocco Lupoli, Pasquale Piccolo, Giovanna Di Palma, D'Ambra Anna Maria, Colace Mariateresa, Rossella Letizia Apicella, Maria Canciello, Giuseppina Mottola, Teresa Santoro, rappresentati e difesi come in atti, giusto mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

**premessso che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'attribuzione del punteggio attribuito loro ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù della correzione del punteggio dei ricorrenti potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli stessi.**

**Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per i ricorrenti attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

#### **Considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario

della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione**



**interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

**chiedono**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR, del USR per la Campania e del USP di Napoli;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina/Napoli, 09 settembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale